

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1463

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RANIERI, PELELLA, GRAZIANI Augusto
Guido, LUONGO e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1993

Autorizzazione al comune di Napoli ad istituire il fondo
unico sulla casa. Norme per far fronte al disagio abitativo
nell'area napoletana e campana

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in questione, come si evince dal suo stesso titolo, propone una serie di misure tese ad offrire soluzione al problema casa ed alla ormai strutturale emergenza da cui lo stesso è caratterizzato nella città di Napoli e più in generale nell'area campana.

All'articolo 1 si propone il trasferimento al comune di Napoli delle disponibilità finanziarie residue, di cui alle vigenti leggi in materia, da utilizzare fino alla quota massima del 50 per cento, per acquisto di nuovi alloggi.

All'articolo 2, si propone la istituzione presso il comune di Napoli del fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza principalmente finalizzati al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio abitativo comunale.

All'articolo 3 si prevede la emanazione di bando integrativo generale per l'assegnazione degli alloggi di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge nonché di quelli residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica la cui competenza spetta al comune di Napoli.

All'articolo 4, si prevede, ai fini di predisporre strumenti e criteri di costante valutazione del fabbisogno abitativo, anche in relazione alla esigenza di una razionale e corretta utilizzazione delle risorse abitative pubbliche, l'istituzione di una Conferenza permanente dei comuni della regione Campania ad "alta tensione abitativa", la creazione di un'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché un osservatorio regionale del fabbisogno abitativo.

Infine, con l'articolo 5, viene affrontato il problema dell'occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica con particolare riferimento al patrimonio abitativo realizzato ai sensi del titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

Il ripristino della legalità ed il rispetto dei diritti dei legittimi assegnatari di alloggi occupati abusivamente, vanno effettuati considerando, nel quadro della più generale iniziativa in materia di bisogno abitativo, l'esistenza di situazioni di reale bisogno abitativo di occupanti abusivi cui dare positive risposte secondo principi di legalità e trasparenza e possesso di requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità)*

1. Al fine di consentire una più razionale utilizzazione delle risorse disponibili, di realizzare la ultimazione di programmi in corso, di fruire degli strumenti di programmazione del fabbisogno e di fronteggiare il disagio abitativo nella città di Napoli, le disponibilità finanziarie residue di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, incrementate dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono trasferite al comune di Napoli.

2. I fondi di cui al comma 1 possono essere utilizzati fino alla quota massima del 50 per cento del totale, per l'acquisto di nuovi alloggi da parte del comune di Napoli che pubblica il relativo bando entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.*(Fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad istituire il fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza, con priorità per gli interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio abitativo di proprietà comunale.

2. Il fondo di cui al comma 1 sarà costituito dalle risorse non destinate all'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 1 nonchè dalle risorse destinate all'acquisto e non impegnate entro sei mesi dalla scaden-

za del termine previsto per la presentazione di offerta per il bando di cui al comma 2 dell'articolo 1. Confluiscono altresì nel fondo le risorse destinate all'acquisto di alloggi nel caso di mancata pubblicazione del bando nel termine previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 1.

3. Confluiscono inoltre nel fondo unico le risorse finanziarie residue già disponibili di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e 17 febbraio 1992, n. 179, ed ai decreti-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché quelle di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che non siano necessarie alla ultimazione del piano straordinario di edilizia residenziale.

4. Il consiglio comunale di Napoli delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riparto dei fondi immediatamente disponibili ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 relativamente ai vari programmi. Per le risorse che confluiranno successivamente nel fondo unico, il riparto è stabilito dal consiglio comunale entro i novanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione di messa a disposizione degli stessi.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale non provveda nei termini previsti dal comma 4, il riparto è disposto entro i successivi sessanta giorni da un Commissario *ad acta* come previsto dall'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

(Bando integrativo generale per l'assegnazione degli alloggi)

1. Gli alloggi acquistati, ultimati o recuperati in base alle disposizioni della presente legge, unitamente agli alloggi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica le cui competenze di assegnazione sono demandate ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono

assegnati dal comune di Napoli in base ai criteri previsti dal bando di cui all'ordinanza n. 373 del 5 febbraio 1983 del sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo in ottemperanza alla legge 14 maggio 1981, n. 219, al decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, alle delibere CIPE 14 ottobre 1981 e 22 dicembre 1982, alle opportune variazioni e modifiche e in relazione all'aggiornamento delle graduatorie e agli indirizzi che il CIPE delibera, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, a modifica e integrazione delle richiamate delibere, sulla cui base il comune stesso predispone apposito bando integrativo generale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato di Governo sospende l'utilizzazione delle graduatorie relative al bando dei ventottomila alloggi, richiamato al comma 1. Sono fatti salvi i decreti di assegnazione già notificati agli interessati.

3. Il bando integrativo generale di cui al comma 1 è pubblicato entro novanta giorni dalla data della delibera CIPE recante gli indirizzi. In caso di inosservanza del termine provvede nei successivi trenta giorni un Commissario, nominato ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 il comune di Napoli deve utilizzare esclusivamente le strutture e il personale dell'ex Commissariato di Governo aree interne della città di Napoli, sulla cui gestione gravano le relative spese, secondo modalità stabilite dalla delibera CIPE di cui al comma 1.

Art. 4.

(Conferenza dei comuni a più "alta tensione abitativa" della regione Campania, anagrafe dell'utenza, osservatorio regionale del fabbisogno abitativo, censimento e inventariazione del patrimonio abitativo pubblico)

1. Al fine di promuovere e coordinare le opportune iniziative per affrontare il disa-

gio abitativo e predisporre strumenti efficaci per una migliore programmazione e un più razionale utilizzo delle risorse abitative pubbliche, la regione Campania, ferme restando le competenze ad essa attribuite per legge, è demandata ad istituire:

a) una conferenza permanente dei comuni ad alta tensione abitativa della regione Campania aperta alla partecipazione degli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio e delle organizzazioni sociali e sindacali;

b) un'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi di proprietà di enti pubblici e previdenziali, nonchè dei fruitori di benefici pubblici a scopo abitativo;

c) un osservatorio regionale del fabbisogno abitativo.

2. La regione Campania predispone altresì il censimento e l'inventariazione del patrimonio abitativo pubblico dei comuni della provincia di Napoli.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 la regione Campania utilizza gli Istituti autonomi case popolari, le strutture e il personale del Commissariato di Governo aree esterne alla città di Napoli, secondo le modalità indicate nella delibera CIPE richiamata ai commi 1 e 4 dell'articolo 3.

4. Avvalendosi delle stesse strutture di cui al comma 3 la regione Campania formula, sulla scorta dei dati, del fabbisogno rappresentato dalla conferenza, dall'anagrafe, e dall'osservatorio e dal censimento delle disponibilità di cui ai commi 1 e 2, piani intercomunali casa, finalizzati prioritariamente al problema degli sfratti, dei campi *containers* e delle strutture precarie, in relazioni a progetti mirati con particolare riferimento ad anziani e giovani coppie.

5. I piani di cui al comma 4, sono realizzati con le risorse disponibili nel biennio 1994-1995 per l'edilizia abitativa agevolata, convenzionata e sovvenzionata, tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. La regione Campania provvede, ai fini di cui ai precedenti commi a coordinare le

strutture del Commissariato di Governo aree esterne alla città di Napoli e degli Istituti autonomi case popolari, nelle more di riorganizzazione delle strutture di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.

(Occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. L'occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica non costituisce titolo nè può essere in alcun modo valutata per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Prefetto di Napoli e gli enti interessati stabiliscono sedi e forme di coordinamento per gli interventi diretti a prevenire e reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive. Il Prefetto di Napoli presenta al Ministro degli interni una relazione semestrale dei risultati ottenuti.

2. Le autorità competenti provvedono, secondo le leggi vigenti, a liberare gli alloggi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, abusivamente occupati nell'area napoletana.

3. Nel quadro delle iniziative da assumere ai sensi del comma 2, il Prefetto di Napoli, di intesa con i comuni interessati e la regione Campania, accerta, in base agli elementi desumibili dai bandi censimenti e dalle graduatorie esistenti, le famiglie senza titolo che si trovino nelle condizioni di accesso all'edilizia residenziale pubblica assimilabili alle categorie aventi diritto indicate nel bando per l'assegnazione degli alloggi richiamato all'articolo 3 e per le quali risulta dimostrata l'impossibilità di reperire soluzioni abitative alternative.

4. Per le famiglie individuate ai sensi del comma 3, può essere disposta una sistemazione temporanea per non oltre sei mesi, rinnovabile per non più di due volte, dalla data dell'avvenuto sgombero dall'alloggio occupato senza titolo. A tal fine può essere utilizzata una quota di alloggi definita di intesa tra gli enti locali interessati e il Prefetto, tra quelli di nuova acquisizione di

cui all'articolo 1 della presente legge o di altri alloggi disponibili e temporaneamente utilizzabili.

5. Coloro i quali usufruiscono della sistemazione temporanea di cui al comma 4 sono tenuti a partecipare, ai fini dell'assegnazione definitiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, al bando integrativo generale di cui all'articolo 3 della presente legge. La mancata partecipazione comporta la decadenza, a far data dal termine previsto per la partecipazione anzidetta, dall'assegnazione provvisoria.